

I passeggeri sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima, oltre il pagamento della tariffa ordinaria (articolo 16 della legge Regione Lombardia n. 22/98).

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte della sanzione sopra indicata, se il pagamento avviene al momento della contestazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o dalla notificazione degli estremi della violazione articolo 16 della legge 689/81.

Per poter effettuare il pagamento della sanzione, rivolgersi agli Uffici della Gtm.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81, richiamato dall'articolo 16 della legge regionale 22/98, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione l'interessato può fare pervenire scritti difensivi e documenti in carta libera e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità, all'indirizzo di sopra indicato.

In caso di ripetuto abuso delle tessere di abbonamento o di libera circolazione è previsto il sequestro cautelativo del documento, oltre al pagamento della sanzione e della tariffa di riferimento.

Sanzione ridotta	Sanzione piena	Biglietto	Delibere di riferimento
<input type="checkbox"/> 33.00 + il prezzo del biglietto evaso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione Per i soggetti a cui occorre l'obbligo della notifica, la sanzione è maggiorata delle spese amministrative	<input type="checkbox"/> 100.00 + il prezzo del biglietto evaso decorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione L'invio dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento comporta l'aggravio delle spese amministrative	<input type="checkbox"/> 1.00	Delibera di Giunta Comunale